

COMUNE DI COSTA VESCOVATO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DEL CIVICO ACQUEDOTTO

Art. 1

GESTIONE

Il Comune ha la gestione diretta del servizio dell'acquedotto Comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi di legge.

Al bilancio preventivo ed al conto consuntivo sarà allegato un prospetto dimostrativo del risultato economico finanziario della gestione.

Art. 2

CONCESSIONE

L'acqua è destinata ad uso potabile ed igienico, ai servizi generali d'igiene dell'abitato. Il Comune, lungo le vie e le piazze nelle quali sono già collocate le tubazioni per la distribuzione, o nelle località dove a suo giudizio riterrà opportuno estendere la rete dell'acquedotto, concede l'acqua per uso potabile ed igienico ai privati ed alle pubbliche Amministrazioni. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'acqua agli stabilimenti ed opifici industriali limitatamente alla possibilità della rete di distribuzione ed alle disponibilità generali.

Art. 3

DOMANDA DI CONCESSIONE

Chiunque intenda ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune richiesta scritta.

Nella richiesta dovrà indicare:

- A) - Cognome, nome e data di nascita;
- B) - L'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- C) - L'ubicazione dello stabile per il quale l'acqua è richiesta.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e assoggettarsi alle norme in esso contenuto.

Se il richiedente non è proprietario dello stabile, la richiesta dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario.

Art. 4

SCARICHI

La concessione è subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque di scarico con apposite fognature o canali in modo da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

Art. 5

DURATA DEL CONTRATTO

La concessione s'intende sempre fatta per anno 1 ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno. Essa disciplinata con formale atto scritto, potrà essere revocata o sospesa dal Comune nei casi di inadempimento da parte dell'utente salvo ogni diritto dal Comune stesso per canoni arretrati e per danni. Potrà essere revocata o sospesa per cause di forza maggiore. L'utente che non intenda rinnovare la concessione dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, far pervenire comunicazione scritta al Comune.

Nei periodi estivi ed in quelli di magra, il Comune si riserverà il diritto di ridurre l'orario dell'erogazione sia di giorno che di notte e di consentire i consumi dell'acqua limitatamente agli usi domestico - familiare che devono intendersi prioritari ad ogni

Il Comune si riserva la facoltà di multare l'utente che non si adegua alle direttive emanate in questi periodi; e nei casi di violazione continuata, di risolvere immediatamente il contratto. L'utente potrà presentare nuova domanda di concessione pagando i diritti di cui all'art. 11, III comma.

Art. 6

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per la temporanea interruzione del servizio dipendente da eventuali guasti agli impianti.

Art. 7

RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni s'intendono risolte di diritto in caso di cessazione d'industria, d'esercizio, o per demolizione o rovina del fabbricato.

Art. 8

DERIVAZIONE ABUSIVE - VARIE

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto.

- 1) Installare, sulle rispettive derivazioni, tanto all'interno degli edifici, che all'esterno, presa d'acqua a favore di terzi.
- 2) Eseguire modificazione degli impianti.
- 3) Destinare l'acqua ad usi diversi da quelli denunciati nella domanda di concessione.
- 4) Installare flussometri funzionanti con la pressione d'esercizio dell'acquedotto che non saranno in alcun caso tollerati.
- 5) Effettuare risollevari con pompe, autoclave ecc. per aumentare la pressione d'esercizio. In via del tutto eccezionale potranno essere autorizzati impianti di risollevarimento dietro richiesta motivata, con dettagliate indicazioni degli impianti, dati di lavoro, elettropompe ecc. e sempre che l'aspirazione dell'acqua venga effettuata da un serbatoio della relativa direzione di carico.

A giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, per tutte quelle utenze i cui consumi determineranno riduzioni di pressione in rete, sarà fatto obbligo sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di provvedere a loro spese alla costruzione del serbatoio di riserva, sufficiente almeno ai fabbisogni di una giornata di massimo consumo.

Art. 9

PAGAMENTI DEL CANONE

Il pagamento del canone dell'acqua, giusta tariffa stabilita con apposito provvedimento, verrà eseguito dall'utente a semestri posticipati presso la tesoreria Comunale, entro il termine indicato nella fattura.

Agli effetti della fatturazione dell'acqua saranno ritenute valide esclusivamente le indicazioni rilevate dai contatori di proprietà del Comune, anche se l'utente avesse installato a proprie spese come è in sua facoltà qualsiasi apparecchio di misura sulle condotte interne.

Il consumo verrà misurato dal contatore e calcolato a metro cubo.

Per i periodi nei quali il contatore non funzionasse regolarmente, si computerà un consumo giornaliero medio uguale a quello fatturato per il corrispondente periodo dei due anni precedenti. La qualità d'acqua misurata dal contatore, sarà in linea generale accertata ogni sei mesi, ed in qualsiasi altro momento il Comune lo ritenesse opportuno per controllare il funzionamento degli impianti o l'osservazione di eventuali disposizioni limitatrici dei consumi.

Ove l'utente accampi guasti al contatore, potrà chiedere la verifica depositando presso la tesoreria Comunale la somma di £ 5.000. Tale somma gli sarà rimborsata a controllo ef-

Art. 10

RITARDO DEL PAGAMENTO

In caso di ritardo nel pagamento del canone sarà applicato l'interesse di mora del 5% in ragione di anno sulla somma dovuta. Qualora il ritardo si protraesse oltre la data di scadenza della rata successiva, il Comune si riserverà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua senza che tale sospensione liberi l'utente dagli obblighi assunti fino al termine del contratto o gli dia diritto ad abbuono, rimborso, od indennità qualsiasi. Tale norma andrà valore per il concessionario fino a quando l'Amministrazione Comunale non avrà recuperato il suo credito e, nel caso d'inadempienza del concessionario, per il proprietario dello stabile che in ogni caso, potrà sempre premunirsi con deposito a garanzia nei confronti dell'inquilino.

Art. 11

OPERE DI DERIVAZIONE - DIRITTI

Spetta al Comune scegliere il luogo per la costruzione della presa della diramazione esterna e per il collocamento dell'apparecchio di misura, tenuto conto, in quanto possibile, della richiesta dell'utente.

La posa in opera dei tubi di presa fino alla saracinesca generale, nonché l'installazione dei contatori, sarà fatta a cura del Comune.

Per ottenere l'allacciamento alla rete idrica, l'utente è tenuto a pagare al Comune i seguenti diritti:

£ 100.000 per ogni presa se la condotta di allacciamento misurata dalla rete distribuzione al contatore è inferiore a mt. 5,

Per condutture di allacciamento superiore a mt. 5, oltre ai diritti suddetti, sono dovute, per ogni ml. in più di tubazione il prezzo sostenuto dal Comune per l'esecuzione di detto lavoro calcolato al costo corrente di giornata.

I diritti suddetti servono solo a coprire i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione dell'opera di allacciamento.

Le spese di manutenzione per l'esecuzione dei lavori di riparazione sono eseguiti dal Comune, lo scavo a carico dell'utente e i lavori idraulici a carico del Comune, esclusi i lavori sul suolo pubblico che s'intendono a carico del Comune, tra la linea principale e il contatore. L'intervento da parte dell'utente deve essere immediato, pena l'intervento del Comune con spese a carico dello stesso utente. Per i lavori eseguiti dall'utente il Comune non assume nessuna responsabilità.

Art. 12

PROPRIETA' DELLE OPERE

Tutti gli apparecchi e le attrezzature dell'impianto, fino alla saracinesca generale compresa, saranno provvisti e messi in opera dal Comune e resteranno di sua proprietà, anche se installati su proprietà privata che in tal modo viene esplicitamente gravata di servitù per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Detti lavori saranno eseguiti dal Comune e a spese dell'utente se si verificano nel tratto compreso tra la rete idrica generale ed ai singoli contatori se causati dal gelo, cause accidentali od incuria.

Art. 13

COLLOCAMENTO DEL CONTATORE

Il contatore sarà collocato nell'interno dello stabile o locale servito, dentro una nicchia, cassetta od altro riparo, in sito non esposto al gelo, dove gli incaricati del Comune possono prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo, ed in modo che possa essere ispezionato in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore.

Ove non si possono facilmente realizzare tali condizioni, il contatore verrà collocato entro un pozzetto sotterraneo da costruirsi a totale spese dell'utente e nei modi indicati dal COMUNE. Sarà a carico dell'utente ogni spesa relativa alla manutenzione della nicchia, cassetta o pozzetto occorrente per contenere e proteggere il contatore.

Art. 14

FORNITURA CONTATORE - NOLO

Il Comune provvede alla installazione del contatore che rimane sempre di sua proprietà, e ne sceglie il tipo e ne fissa il calibro in 3/8.

Non sono comprese nella manutenzione ordinaria le riparazioni di guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.

Le spese per tali riparazioni si intendono a carico dell'utente.

Art. 15

CONTRAVVENZIONE

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa comportante il pagamento da £ 5.000 a 100/mila alla Tesoreria Comunale oltre al danno arrecato ed eventuali spese da valutarsi a parte.

Art. 16

VARIAZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le variazioni che nel corso del tempo si rendessero necessarie, in base a mutate necessità o ad eventi attualmente imprevedibili.

Art. 17

Al Segretario Comunale per gli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 1 e per il controllo amministrativo e contabile è concesso il compenso di £ 100.000 annue.

ALLEGATO " A "

VENDITA ACQUA

Tariffa agevolata: fino a 90 mc/anno (minimo garantito) £ 85/mc.

Tariffa base: da 91 a 150 mc/annuo £ 126/mc

Prima fascia: oltre 150 mc/annuo £ 260/mc.

NOLO CONTATORI: fino a 100 mc/mese £ 450/contatore mese.